

N° Cron. 03 /P.M.

Del 26 GEN. 2015



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE**

Nr. 00183 DEL - 6 FEB. 2015

OGGETTO: Rimborso del contributo unificato pari ad euro 37,00, versato dall'avv. Isabella Di Blasi, nella causa iscritta al n. 4062/14 R.G. innanzi il Giudice di Pace di Palermo, conclusasi con sentenza n. 4041/14 del 24/12/2014.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs 267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs 286/99.

N° Liquidazione

Data
06 FEB 2015

Il Responsabile

G. Verde

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to: Dr. Sebastiano Luppino

IL COMANDANTE

Richiamata la sentenza N. 4041/2014 emanata il 24/12/2014 dal Giudice di Partinico, all'esito della causa afferente al procedimento N. 4062/2014 R.G., incoata dall'avv. Isabella Di Blasi, personalmente rappresentate e difesa, nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.a. e del Comune di Alcamo, in opposizione alla cartella esattoriale di pagamento n. 29620130066910137 portante verbali NN. 17337/2009 e 37756/2009;

Preso atto del dispositivo della richiamata Sentenza nr. 4041/2014, secondo cui "...definitivamente decidendo accoglie il ricorso perché fondato ed annulla la cartella di pagamento n. 2960130066910137/000. Onera il Comune di Alcamo, parte soccombente, di rimborsare € 37,00, anticipate dalla ricorrente per spese del giudizio. Compensa ogni altra spesa per competenze ed onorari tra le parti.";

Considerato che "...dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, emerge che il contributo unificato atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare (poiché quest'ultimo non può che corrispondere all'importo versato); ne discende che il giudice non è neppure tenuto alla relativa liquidazione [...] trattandosi di obbligo di rimborso che deriva dalla stessa condanna alle spese della parte soccombente..." (cfr. Cass. Civ., Ordinanza 17 settembre 2013, n. 21207);

Considerato a fortiori che per analogia legis "...con riferimento alla refusione del contributo unificato, va richiamato l'art. 13, co. 6 bis, del d.P.R. n. 115/2002, il quale dispone che "Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi.. (omissis)...L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza". In base al chiaro tenore letterale della disposizione, la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato, venendo in considerazione una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di disporre la compensazione, ovvero di liquidarne autonomamente l'ammontare (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 625; Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 68; Sez. III, 2 agosto 2011, n. 4596)." (cfr. ex ultimis, TAR Palermo 2 novembre 2014, n. 2696);

Ritenuto, pertanto, che l'obbligazione per quest'Ente di rimborsare il contributo unificato pari ad euro 37,00 all'avv. Isabella Di Blasi, parte vittoriosa nel superiore procedimento giudiziale, dalla stessa anticipato all'atto di depositare il ricorso introduttivo, avvenuto il 3/4/2014, presso la Cancelleria dell'adito giudice, ha titolo nella legge, la cui fattispecie s'è concretamente perfezionata giusta disposto della sentenza richiamata in ordine alla soccombenza;

Preso atto della nota acquisita il 22/1/2015 con prot. 292, con la quale l'avv. Isabella Di Blasi ha dichiarato di "rinunciare a proporre Appello avverso la sentenza, meglio emarginata in oggetto, relativamente alla compensazione delle spese di giudizio";

Preso atto della comunicazione mail acquisita agli atti di questo Corpo di P.M. in data 23/01/2015 prot. n. 322, con la quale l'avv. Isabella Di Blasi ha comunicato codice iban sul quale accreditare il rimborso di cui al presente provvedimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2014 che ha prorogato al 31 Marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso di differimento del termine per l'approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto la presente spesa rientra tra le obbligazioni ex lege, concretamente perfezionatasi giusta disposto

della sentenza richiamata in ordine alla soccombenza, a cui bisogna fare fronte onde evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Richiamata la Deliberazione della G.M. n. 04 dell'08/01/2015 di *Attivazione misure di contenimento della spesa per l'anno 2015-Atto di indirizzo*;

Visti gli artt. 163, 183 e 184 del Decreto legislativo nr. 267/2000;

Vista la L.R. nr.48/91;

Vista la L.R. nr.16/ 63 e successive modifiche

Visto il D. lgs nr.165/01;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di rimborsare la somma di Euro € 37,00 in favore dell'avv. Isabella Di Blasi nata a Palermo il 25/05/1971 ed ivi residente D. Russo nr. 30;
2. Di impegnare la somma di € 37,00 al capitolo 114180 interv. 1.03.01.08 "Oneri straordinari della gestione corrente per il servizio di P.M." del bilancio d'esercizio provvisorio 2015;
3. Di prelevare la somma di Euro 37,00 dal capitolo 114180 intervento 1.03.01.08 "Oneri straordinari della gestione corrente per il servizio di P.M." del bilancio dell'esercizio provvisorio 2015 per quanto al punto precedente;
4. Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento all'avv. Isabella De Biasi nata a Palermo il 25/05/1971 ed ivi residente D. Russo nr. 30, con bonifico presso l'Agenzia Bancaria avente il seguente comunicato -cod. IBAN: IT84 N 07601 04600 00000 6095637;
5. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutive, nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it.-

Il Vice Comandante
Dott. Giuseppe Fazio

Visto per compatibilità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 04 del 08.01.2015



IL SINDACO
Prof. Dr. Sebastiano Bonventre

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(ART. 151 Comma 4 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo, li 06 FEB 2015

IL RAGIONIERE GENERALE
 - Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati